

Rimessione in termini nel processo tributario. “Decadenza incolpevole” in caso di malessere improvviso occorso al difensore

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. In applicazione del sopra riportato principio, ritenuta fondata l'istanza di rimessione in termini per il deposito della copia della domanda di definizione delle liti pendenti e del relativo versamento presso il quale la causa è pendente, giustificata da un malessere improvviso e da un totale impedimento, benché temporaneo, a svolgere l'attività professionale da parte del difensore.

Validità DSU. Le precisazioni INPS sull'ISEE

L'Inps ricorda che le DSU finalizzate alla determinazione dell'ISEE presentate nel 2019 successivamente al 1° settembre, avranno validità dalla data di presentazione fino al 31

dicembre 2019. Per la loro elaborazione, saranno presi a riferimento i redditi percepiti nel 2017 e i patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018.

Questo per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (D.L. 30/4/2019, convertito dalla L. 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del D.Lgs. 147 del 15/09/2017.

Dal prossimo anno, le DSU avranno validità a partire dalla data di presentazione fino al 31 dicembre, mentre i redditi percepiti e i patrimoni posseduti presi a riferimento saranno quelli di 2 anni prima. Per il 2020, quindi, i redditi e i patrimoni di riferimento saranno quelli del 2018.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2019

In questo numero:

l'applicazione degli ISA per l'anno 2018;

l'applicazione dei principi di collaborazione e buona fede da parte del Fisco;

l'ammissibilità in sede contenziosa della rettifica di errori in danno del contribuente;

le rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

le modifiche alla disciplina del Patent Box;

l'assoggettamento ad IVA dell'attività di scuola guida.

Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti

Con circolare n. 20 del 9 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in materia di ISA. Queste le tematiche affrontate:

utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione;

cause di esclusione: tale area tematica include i quesiti relativi alle diverse fattispecie cui sono correlate ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018;

segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software: i quesiti riguardano aspetti correlati ai risultati derivanti dall'elaborazione del software Il tuo ISA ed agli indicatori;

coefficiente individuale: sono illustrate le dinamiche di funzionamento di tali coefficienti;

compilazione dei modelli: nella presente area tematica sono inclusi quesiti relativi alla corretta compilazione dei modelli ISA 2019;

dati delle precompilate: sono riportati i quesiti afferenti ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate necessari per l'applicazione degli ISA;

regime premiale: in questa sezione sono riportati i quesiti riguardanti i benefici premiali previsti dalla normativa ISA;

proroga dei versamenti: sono riportati i quesiti riguardanti la proroga dei versamenti al 30 settembre disposta dall'articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

ulteriori componenti positivi: la sezione riguarda i quesiti

relativi agli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

Agevolazione “prima casa”. La cessione infraquinquennale a un terzo in esecuzione di accordi di separazione non è causa di decadenza del beneficio

La cessione a terzi, anteriormente al decorso del quinquennio, di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. Questo l'importante principio espresso nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80 del 9 settembre 2019. Ne consegue, che devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E (par. 2.2) nella parte in cui si esaminano le conseguenze fiscali, in materia di decadenza dell'agevolazione “prima casa”, nell'ipotesi di cessione dell'immobile a terzi.

Isa 2019. Rilasciata la procedura di controllo

Procedura di controllo degli Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi 2019.

La pubblicazione (versione software: 1.0.0 del 05/09/2019) consente l'invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019.

Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

L'insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione IVA previsto dall'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva Iva 2006/112 (così, Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l'efficacia ex tunc, l'attività avente ad oggetto lo

svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi soggetta ad IVA. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

“Il tuo ISA 2019”. Settimo aggiornamento del software dell’Agenzia delle Entrate

Rilasciata la versione 1.0.7 del 30/08/2019 del software consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

L’aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Per tutti gli ISA Imprese rimossa un’anomalia nella descrizione di un controllo del quadro F (l’intervento non ha effetti sul calcolo)

Per AG91U rimossa un’anomalia in un controllo del quadro C (l’intervento non ha effetti sul calcolo)

Per AM19U e AG90U rimossa rispettivamente un’anomalia nel calcolo degli indicatori “Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza > 50% dei ricavi” / “Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito > 50% dei ricavi” e “Incidenza degli ammortamenti” / “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria”.

ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2019, il D.M. 9 agosto 2019 del Mef con le modifiche alle modalità di elaborazione dei dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli ISA 2019, relativamente al periodo d'imposta 2018. In particolare, il decreto sostituisce integralmente l'allegato 10 al decreto 27 febbraio 2019, contenente le variabili precalcolate che l'Agenzia delle entrate deve rendere note al contribuente e al suo intermediario per consentire l'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Pertanto, il provvedimento, pur non contenendo modifiche all'impianto normativo primario, consente al Fisco l'eventuale modifica dei valori precedentemente comunicati. Ciò rende necessaria una nuova verifica dei contenuti dei modelli per tutti coloro che hanno anticipato l'elaborazione degli ISA.

Rilasciata una nuova versione del software “Il tuo Isa 2019”

Rilasciata la versione 1.0.6 del 23/08/2019 del software consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Si evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nella stessa pagina dove è stato inserito il link per prelevare il nuovo software, precisa "che le precedenti versioni del software di compilazione tenevano già conto delle modifiche contenute nel D.M. 9 agosto 2019", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2019.

Si ricorda che il citato decreto, ha sostituito l'allegato n. 10 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, contenente l'elenco delle variabili che devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).

Formazione professionale continua per i Commercialisti. Pubblicato il nuovo regolamento

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 Agosto 2019, (link sito: www.bv.ipzs.it) pubblicato il «Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili» (Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella seduta del 12 giugno 2019)

Cause di esclusione dagli ISA. Le operazioni societarie straordinarie equiparate ad ipotesi di inizio o cessazione attività

Le operazioni straordinarie di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione, come le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, sono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività. Ne dà conferma l'Agenzia delle entrate con circolare n. 17/E del 2 agosto 2019. Pertanto, in questi casi si applica il comma 6 dell'articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 che prevede una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. Naturalmente, in relazione a tali fattispecie, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Isa, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l'Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate. È uno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 17/E di oggi, che commenta

l'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 sull'istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative. Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all'esonero dall'apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.

Rottamazione-ter. Ancora cinque giorni per pagare

Ancora cinque giorni a disposizione dei contribuenti che entro il 31 luglio 2019 dovevano pagare la prima rata della cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle. C'è tempo fino a lunedì 5 agosto, infatti, per coloro che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata e devono procedere con il primo pagamento previsto dal piano di rateizzazione scelto in fase di adesione. È quanto prevede la Legge n. 136/2018 che ha introdotto la possibilità di pagare con un lieve ritardo e senza oneri aggiuntivi.

Per il versamento si deve utilizzare il bollettino Rav con scadenza 31 luglio inviato nelle scorse settimane da Agenzia delle entrate-Riscossione insieme al piano complessivo dei pagamenti (si può richiedere la copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l'inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l'agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga Isa dei versamenti delle dichiarazioni

Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga.

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione

dei dati

Pubblicato il [provvedimento](#) che individua le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori.

Eco e sisma bonus. Approvato il provvedimento con le modalità per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono optare per un contributo di pari ammontare, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo *ad hoc*. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un [provvedimento](#) pubblicato oggi, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita ([D.L. n. 34/2019](#)) in materia

di eco e sisma *bonus*.

Ammontare dello sconto

Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Recupero dello sconto da parte del fornitore

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019)*

“Il tuo ISA 2019”. Nuovo aggiornamento del software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità (versione 1.0.5)

Rilasciata la versione 1.0.5 del 31/07/2019 del software che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2019

In questo numero:

- l'iper ammortamento e il super ammortamento 2019;
 - il processo tributario telematico obbligatorio;
 - la ripartizione della detrazione per figli a carico tra i genitori in presenza di redditi prodotti in regime forfetario;
 - l'applicazione delle diverse aliquote IVA negli interventi di manutenzione di edifici;
 - la regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni;
 - gli immobili nel reddito di lavoro autonomo;
 - l'individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità negli statuti degli enti del Terzo settore;
 - l'amministrazione delle società di persone.
-

Patent box. Le regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile

Pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, il provvedimento prot. 658445/2019 del 30 luglio 2019 con le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling).

Ultima chiamata per Rottamazione-ter e “Saldo e stralcio”. Domande entro il 31 luglio

Conto alla rovescia per aderire alla cosiddetta pace fiscale. Mercoledì 31 luglio, infatti, è l'ultimo giorno utile per presentare la domanda di “Rottamazione” delle cartelle o di “Saldo e stralcio”, i due provvedimenti che consentono di pagare l'importo delle somme dovute in forma agevolata. La riapertura dei termini fino alla fine di questo mese, prevista dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle istanze trasmesse entro il 30 aprile 2019. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili i servizi online che consentono di presentare la domanda di adesione senza necessità di andare allo sportello, un'opportunità scelta da circa il 60% dei contribuenti interessati.

Il 31 luglio è anche la scadenza della prima rata per tutti coloro che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione con gli importi da pagare secondo la soluzione rateale prescelta.

Dal 30 luglio 2019 possibile la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli Esercenti privi di Registratore Telematico

In ottemperanza al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, prot. n. 236086/2019 l'Agenzia ha messo a disposizione nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" i servizi per l'invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall'introduzione dell'obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico.

Installazione, modifica e manutenzione di ascensori: dal Fisco una guida all'applicazione delle diverse aliquote IVA

L'Agenzia delle entrate, con una risposta ad istanza di consulenza giuridica, la numero 18 del 24 luglio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta all'applicazione delle diverse aliquote IVA da applicare all'installazione e alla manutenzione di ascensori in edifici

esistenti a prevalente destinazione abitativa, alcune delle quali finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Di seguito, in sintesi, i chiarimenti forniti.

EnpacL. Al 30 settembre dichiarazione e relativi versamenti

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, nella riunione del 25 luglio 2019, ha stabilito che l'invio della dichiarazione obbligatoria del volume d'affari IVA e del reddito professionale prodotti nell'anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l'applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il 30 settembre 2019.

Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo. Diffuso un nuovo studio dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "Gli immobili nel reddito di lavoro

autonomo”.

Lo studio, dopo una introduzione, affronta il tema degli ammortamenti e i canoni di leasing sia per gli immobili strumentali che in quelli utilizzati in modo promiscuo. Dopo un focus sulle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione si conclude con un approfondimento della disciplina relativa alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo degli immobili nell’ambito del reddito di lavoro autonomo è contenuta nei commi 1-bis e 1-bis.1 dell’art. 54 del TUIR.

Attenzione: tentativi di truffa tramite posta certificata

L’INPS informa i cittadini che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l’invio di email con contenuti apparentemente attribuibili all’Istituto.

Nello specifico le segnalazioni pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata (PEC) non appartenenti all’Istituto, che avvisa di presunte irregolarità nel versamento di contributi. Il testo della email si conclude con l’invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle dichiarate irregolarità dal quale non si accede, in realtà, a nessun indirizzo ufficiale dell’INPS. Anzi è possibile che il link rimandi a un qualche sito dal quale verrebbe automaticamente scaricato del software maligno (malware) pertanto si consiglia di non cliccare sul link che compare nella email.

Rottamazione-ter. Il 31 luglio scade prima rata. Chi non paga perde i benefici

Ultimi giorni per pagare la prima rata della “rottamazione-ter” delle cartelle. **La scadenza, fissata dalla legge al prossimo 31 luglio**, riguarda circa 1,2 milioni di contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 119/2018 e a cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la “*Comunicazione delle somme dovute*”, cioè la lettera di risposta con il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate secondo il piano di pagamenti scelto in fase di adesione. I contribuenti ammessi alla “rottamazione-ter” pagheranno il debito residuo, senza sanzioni e interessi di mora.

Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, **oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge**, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che ha riaperto i termini per aderire agli istituti agevolativi della pace fiscale (“rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”), le cartelle o avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con prima o unica rata **da pagare entro il 31 luglio 2019**, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l’istanza non sarà accolta. Pertanto, con riferimento ai debiti oggetto di una richiesta

di “rottamazione-ter” presentata entro il 30 aprile, per non perdere i benefici della pace fiscale, è necessario ottemperare al pagamento delle rate del piano, tra cui ovviamente la prima in scadenza il 31 luglio 2019.

Pagamenti via web, in banca, alle poste e dal tabaccaio

È possibile pagare presso la propria banca, agli **sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill**, con il proprio **internet banking**, agli **uffici postali**, nei **tabaccai** aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App *Equiclick* tramite la piattaforma **PagoPa**. Si può pagare anche agli sportelli dell’Agente della riscossione dove, però, il prossimo 31 luglio potrebbe registrarsi un consistente afflusso di contribuenti a causa della coincidenza con l’altra scadenza prevista dalla legge (Decreto Crescita), relativa all’ultimo giorno utile per presentare le domande di adesione alla pace fiscale, riaperta a inizio mese. **Infine, è possibile pagare mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

Chi ha scelto di versare le somme dovute in un’unica soluzione, chiuderà la definizione agevolata il 31 luglio 2019. Per gli altri, invece, la legge ha concesso la possibilità di ripartire quanto dovuto in un massimo di 18 rate che, dopo quella di luglio, sono fissate a novembre 2019 e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.

Bollettini online e “Conti Tu”

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili alcuni servizi web a supporto dei contribuenti che si apprestano a pagare la rata della “rottamazione-ter”.

Nelle pagine dedicata alla Definizione agevolata, è possibile chiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute, la lettera di risposta inviata dall'agente della riscossione con l'esito della richiesta, gli importi da pagare e i bollettini Rav da utilizzare al momento del versamento della rata. Il servizio è disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda "Richiesta comunicazione" e allegando un documento di riconoscimento. Nell'area riservata del sito, accedendo con le credenziali personali, è possibile scaricarla direttamente.

Il servizio "**ContiTu**", invece, consente di scegliere online di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella "*Comunicazione delle somme dovute*". Per effettuare la scelta dei debiti che si vogliono pagare e rifare il calcolo, bisogna accedere al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate alla "rottamazione-ter", alla voce "*Conti tu*", compilare la scheda online sullo schermo e specificare le cartelle/avvisi che si intendono "rottamare". Il servizio calcolerà il nuovo totale e l'importo di ciascuna rata. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all'indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. **Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.** (Così, *Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 24 luglio 2019*)

Enpam. Le società odontoiatriche devono versare lo 0,5%

Sono partite le prime comunicazioni indirizzate alle quasi 600 società odontoiatriche censite di Marche, Emilia Romagna e Toscana, contenenti le istruzioni operative per versare all'Enpam il contributo dello 0,5 per cento sul fatturato prodotto nell'ultimo anno.

Il prelievo sulle società operanti è stato introdotto con la legge di bilancio 2018 e ha sancito il principio – per ora nel solo settore odontoiatrico – secondo cui tutte le prestazioni effettuate, e quindi tutti gli introiti ottenuti esercitando la professione, devono prevedere un contributo integrativo previdenziale.

Destinatarie della misura sono le oltre 5mila società sparse sul territorio, chiamate a contribuire per incrementare le entrate della gestione Quota B (libera professione) del Fondo di previdenza generale.

Dopo la tranche odierna, l'invio delle comunicazioni proseguirà nei prossimi giorni sulla base del calendario stabilito: domani sarà la volta delle 560 società odontoiatriche di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Trentino Alto Adige, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.

Nei giorni successivi le comunicazioni – a mezzo pec o raccomandata – raggiungeranno le società di Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia, Lombardia, Lazio e Veneto.

Dubbi sulla fattura elettronica? Le FAQ dell'Agenzia delle entrate pubblicate il 19 luglio 2019

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Le FAQ pubblicate il 19 luglio 2019

Dipendente coniugato con professionista “forfetario”: detrazioni per figli a carico al 100% solo se ha il reddito più alto

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha diffuso gli attesi chiarimenti sulla ripartizione tra coniugi della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Nel documento di prassi, l'Agenzia dopo aver ricordato che le detrazioni per figli a carico non spettano contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a

89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, chiarisce che le detrazioni per figli a carico nella misura del 100 per cento possono essere fruite al coniuge contribuente soggetto all'Irpef nella sola ipotesi in cui quest'ultimo possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell'altro coniuge. Al fine della comparazione, il reddito prodotto dal coniuge in forfetario rileverà, ex comma 64, articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.